

PROTOCOLLO D'INTESA

PER IL DISTACCO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 BIS, COMMA 7 DEL D. LGS. 165/2001.

TRA

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, di seguito denominata "Agenzia" (C.F. 97639830013) rappresentata dal Cesare Paonessa nato a Catanzaro (CZ), il 13 maggio 1962, CF. PNSCSR62E13C352I, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Belfiore 23/c, sede dell'Agenzia, nella sua qualità di Direttore Generale

E

L' A.F.C. TORINO S.p.A. (P. IVA 07019070015) qui di seguito denominata "Azienda" - rappresentata dall'Amministratore Delegato Gilberto GIUFFRIDA , nato a Torino (TO), il 4 maggio 1959, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Corso Peschiera, n. 193.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del protocollo d'intesa

Il presente protocollo d'intesa regola l'ambito e le modalità dell'assegnazione temporanea del dipendente dell'Agenzia, sig. **Antonio CAMPOSEO** (cod. fiscale CMPNTN67L06L219J), presso l'Azienda, con funzioni di responsabilità dell'intero ciclo passivo della Società: approvvigionamenti di beni e servizi, stesura dei disciplinari di gara, gestione dei procedimenti di indizione delle gare ed attuazione dell'affidamento in concorso con i vari RUP aziendali, nonché la direzione ed organizzazione degli uffici aziendali competenti in queste attività. Il dipendente si è dichiarato e reso disponibile ad operare presso l'Azienda in regime di distacco temporaneo.

Art. 2 - Condizioni generali

L'assegnazione temporanea del citato dipendente decorrerà dal 01/03/2014 e sino al 31/08/2014, ed è da intendersi a tempo parziale (indicativamente otto giorni al mese) da distribuirsi in accordo con le esigenze di Agenzia ed AFC.

Il periodo di distacco di cui al precedente capoverso potrà subire variazioni con il consenso delle parti e del dipendente. Il periodo di distacco può essere ridotto in funzione dell'avvenuto inserimento di un'adeguata figura dirigenziale nell'organico dell'Azienda AFC.

Art. 3 - Prestazioni delle parti

Il costo del distacco a carico dell'Azienda è computato in funzione di 8/26 dell'attuale retribuzione mensile del dipendente distaccato a cui si aggiungono i ratei di tredicesima appositamente riproporzionati.

A tale costo si aggiunge il costo relativo al compenso aggiuntivo definito tra l'Azienda e il dipendente distaccato nell'ambito dell'accordo sottoscritto individualmente dal dipendente con l'Azienda.

I costi relativi alle prestazioni del citato dipendente, compreso il compenso aggiuntivo, nonché gli oneri relativi ai buoni pasto sostituiti della mensa, a contributi previdenziali ed assistenziali, assicurazioni ed IRAP, calcolati su dette retribuzioni, saranno anticipati dall'Agenzia e rimborsati dall'Azienda, entro i 30 giorni dalla richiesta dell'Agenzia.

Art. 4 - Gestione del rapporto.

Il rapporto di lavoro tra l'Agenzia ed il dipendente assegnato all'Azienda resta disciplinato dal relativo contratto individuale di lavoro. È delegato all'Azienda il potere direttivo, fermo restando in capo all'Agenzia il potere disciplinare e il potere di determinare la cessazione dell'assegnazione temporanea anche su richiesta dell'Azienda o del dipendente.

Art. 5 - Durata del protocollo

Il presente protocollo avrà durata a decorrere dal 01/03/2014 fino al 31/08/ 2014, salvo proroga da adottare con le medesime forme del presente protocollo.

Art. 6 - Recesso delle parti

È facoltà delle parti recedere dal presente protocollo con preavviso di 30 giorni con versamento delle somme fino al momento dovute dall'Azienda all'Agenzia.

Art. 7 – Foro competente

Le eventuali controversie derivanti dal presente protocollo sono devolute al Foro di Torino.

Torino,

AGENZIA PER LA MOBILITA'
METROPOLITANA E
REGIONALE
Il Direttore Generale
Cesare PAONESSA

A.F.C. TORINO S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Gilberto GIUFFRIDA